



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE LAZIO

LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA
E
L'UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI DELLA REGIONE LAZIO

L'anno 2008, il giorno 29 del mese di maggio, nella sede della Regione Lazio, sono presenti il Presidente della Regione Lazio, il Prefetto di Roma, ed il Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio.

Premesso che, con nota prot. n. 1055 del 3 maggio 2007, l'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio ha formulato una proposta di collaborazione stabile ed organizzata, volta a migliorare la condizione di vita degli ospiti del Centro di Permanenza Temporanea di Ponte Galeria;

vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1305 del 24 aprile 2007, con la quale sono state riviste le direttive in materia di accesso ai Centri di Permanenza Temporanea, al fine di favorire la collaborazione degli enti, degli organismi di tutela, delle associazioni di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale;

RM

Am

Am

considerato che, alla luce della predetta circolare, la Prefettura condivide l'iniziativa avviata dal Garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio;

tutto ciò premesso e considerato, si sottoscrive il seguente Protocollo d'intesa

Art 1

Le parti convengono espressamente che, ferme restando la disposizioni previste nel presente Protocollo D'Intesa, gli ospiti dei centri di Permanenza Temporanea non possono in alcun modo essere considerati detenuti, ma semplicemente persone trattenute in attesa di rimpatrio, perché non in regola con le norme in materia d'ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato

Art. 2

Tutte le prestazioni effettuate dall'ufficio del Garante della Regione Lazio saranno a titolo gratuito e finalizzate totalmente al miglioramento delle condizioni di vita degli ospiti ed al rispetto della loro dignità nell'ambito delle competenze fissate dal DPR del 31 agosto 1999, n. 394, articoli n. 21, 22 e 23 e per gli aspetti sanitari coerentemente con il mandato Costituzionale (art. 32), con le competenze definite della Legge istitutiva del S.S.N. del 23 dicembre 1978 n. 833, art. 1 e successive modificazioni e della DGR del 31 luglio 1997, n. 5122.

Art. 3

La durata del presente protocollo è di anni due, a decorrere dalla data di stipula.

Art. 4

L'oggetto del presente protocollo riguarda le attività qui di seguito specificate:



1. facilitazione e mediazione tra la direzione sanitaria del Centro, le Aziende UU.SS.LL. e la Direzione degli Istituti Penitenziari della regione per ottenere nel più breve tempo possibile la documentazione clinica necessaria per assicurare una adeguata continuità assistenziale agli ospiti del Centro;
2. facilitazione e mediazione per strutturare rapporti istituzionali, anche attraverso apposite convenzioni, tra il CPT e l'Azienda U.S.L. Roma D, territorialmente competente, al fine di:
 - a. consentire il rilascio dei tesserini STP, necessari per l'accesso ai servizi sanitari;
 - b. verificare la modalità assistenziale maggiormente idonea ed efficace per garantire percorsi di prevenzione (vedi art. 4), diagnosi e cura per gli ospiti del Centro;
 - c. organizzare l'accesso all'assistenza specialistica, con particolare riferimento ai SERT, ai DSM ed ai Consultori;
3. strutturare rapporti istituzionali tra CPT e Ospedale Spallanzani di Roma, al fine di organizzare eventuali ricoveri ed assistenza specialistica, in particolare per gli ospiti sieropositivi all'H.I.V. o affetti da A.I.D.S. o da patologia tubercolare;
4. proporre attività di prevenzione sanitaria all'interno del CPT, concordata con i sanitari del Centro. In particolare, il Garante Regionale, avendo sottoscritto un protocollo d'intesa con la S.I.M.O. ed il P.R.A.P della regione Lazio per la visita e la cura di alcune patologie odontoiatriche, assicurerà in caso di necessità l'utilizzo di una odontoambulanza attrezzata di ortopantomografo digitale.

Art. 5

L'Ufficio del Garante si impegna a comunicare alla Prefettura di Roma l'elenco delle persone che avranno accesso al centro, per ottenere l'autorizzazione del Prefetto, nonché a concordare e condividere con la Prefettura stessa le modalità del suddetto ingresso.

Pull
Vare


Art. 6

Ulteriori attività che l'Ufficio del Garante volesse svolgere all'interno del Centro potranno essere concordate di volta in volta con la Prefettura di Roma.

Roma, li 29/05/2008

Il Presidente
della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Il Prefetto



Carlo Mosca

Il Garante dei diritti dei Detenuti
della Regione Lazio

Angelo Marioni

